

COMUNE DI OLEGGIO
Provincia di Novara

REGOLAMENTO
per la disciplina dell'installazione degli impianti
per le telecomunicazioni e radiotelevisione

Art. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" costituisce normativa speciale rispetto alla pianificazione urbanistica generale ed alla sua normativa tecnica e disciplina, nel rispetto della normativa vigente, l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, le stazioni radio base per la telefonia cellulare (SRB), all'interno del territorio comunale. Disciplina, inoltre, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni e le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto della pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 2

FINALITÀ ED OBIETTIVI

- 1.** Con il presente Regolamento il Comune intende assicurare il corretto insediamento ambientale e territoriale degli impianti, di cui all'art.1, con particolare attenzione al principio di cautela e alla minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 03/08/2004, n. 19 e relative Direttive di attuazione.
- 2.** Il Comune uniforma la propria azione amministrativa, sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento, ai seguenti obiettivi generali:
 - a. tutela della salute dei cittadini e protezione dell'ambiente, con particolare attenzione all'impatto che gli impianti in oggetto vanno a determinare;
 - b. minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, fermi restando i valori limite previsti dalle normative vigenti, con particolare attenzione ai recettori sensibili;
 - c. minimizzazione dell'impatto visivo a carico del paesaggio, extraurbano e urbano, derivante dagli impianti in oggetto;
 - d. individuazione di siti che possano risultare maggiormente idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto;
 - e. promozione di una corretta informazione nei confronti della popolazione;
- 3.** Il Comune s'impegna a promuovere campagne di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico, volte a mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle installazioni nuove e già esistenti.
- 4.** Al fine di garantire il principio di cautela il Gestore dovrà sempre utilizzare la migliore tecnologia disponibile che garantisca la migliore minimizzazione dei campi elettromagnetici e dell'impatto visivo.

Art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) operanti a frequenze comprese tra 0 kHz e 300 GHz, che generano esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ovvero, gli impianti per telefonia

mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di nuova installazione, temporanei o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche.

2. Per modifica ad impianti esistenti, s'intende la variazione di una o più delle seguenti caratteristiche tecnico-impiantistiche:

- a) tipologia dell'antenna;
- b) localizzazione dell'antenna;
- c) altezza centro elettrico;
- d) tilt elettrico o meccanico;
- e) guadagno dell'antenna;
- f) direzioni di puntamento;
- g) potenza irradiata;
- h) frequenza.

Tali modifiche sono soggette ad autorizzazione con le procedure previste per i singoli impianti, di cui all'art. 12 del presente regolamento.

3. L'installazione o la variazione di ponti radio, come pure le variazioni o aggiunte delle bande di frequenza autorizzate sono da considerarsi rientranti nel caso di cui al comma precedente.

4. Nel caso in cui la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento del campo elettrico, il Gestore vi provvede, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni introdotte a livello autorizzativo, previa comunicazione a Comune e Arpa. L'attestazione del non incremento va effettuata, a cura del Gestore, confrontando, in termini di stima dei livelli di campo elettrico, la situazione autorizzata con quella prevista a seguito di modifica. Le stime devono essere effettuate conformemente a quanto indicato nella norma CEI 211-10/2002 211-10/2004.

5. Per incremento del valore di campo elettrico in un punto di valutazione, s'intende un qualsiasi aumento del campo elettrico nel medesimo punto.

6. L'eventuale modifica dell'impianto esistente, così come autorizzato, che comporti variazioni strutturali, deve comunque garantire soluzioni che minimizzino l'impatto visivo.

7. Per impianto mobile s'intende l'impianto in possesso degli elementi di temporaneità, di precarietà e di amovibilità, quest'ultima legata all'assenza di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.

Tali impianti possono essere previsti:

- a) a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- b) per sopperire, in particolari periodi dell'anno, all'aumento del traffico, questi potranno stazionare nell'area prevista una sola volta e per un tempo massimo di quattro mesi.

8. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune 60 giorni prima della loro collocazione. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può chiedere al Gestore una diversa localizzazione. In ogni caso, alla scadenza del termine prefissato l'area di sedime, ove è stato collocato l'impianto mobile, deve essere ripristinata. Il ripristino e/o la rimozione debbono essere garantiti dal Gestore dell'impianto mobile.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Gli impianti installati e rimossi/disattivati secondo un periodo ciclico (impianti stagionali) sono soggetti all'osservanza della procedura prevista per gli impianti fissi.

9. Come previsto dall'art.2 della L.R. 19/04 sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento :

- gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e gli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) ed al Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.).
- gli impianti e le apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per

esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'A.R.P.A..

10. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e degli istituti di vigilanza autorizzati le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi.

Art. 4

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI .

1. Per applicare i criteri generali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e telecomunicazione ed impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, ai sensi della direttiva tecnica della L.R. 19/2004, vengono individuati i seguenti ambiti territoriali, riportati nelle due allegate cartografie redatte in scala 1:5.000 del territorio comunale, che formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

a) aree sensibili: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (ad esempio ospedali, case di cura, cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (ad esempio parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari), come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

Si identificano, inoltre i singoli edifici monumentali costituiti dalla Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, dal campanile-torre dei Bagliotti e dalle Chiese di Loreto, S.Maria, S.Giovanni, S.Lorenzo, Carmine, Gaggiolo, Sacra Famiglia al Motto, S. Anna e gli Oratori di S.Michele, Galnago, S.Donato, S.Antonio, S.Cristoforo, S.Croce, SS. Nome di Gesù, S.Lorenzo, S.Vincenzo, S.Eusebio, S.Eustachio nonché gli Oratori minori.

Tali aree sulle allegate planimetrie sono ricomprese nelle perimetrazioni di colore rosso;

b) zone di installazione condizionata: aree aventi le seguenti caratteristiche:

1. l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
2. area definita "Centro Storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.) e dei nuclei storici frazionali di Loreto, S.Giovanni, Fornaci, Bedisco, S.Eusebio, Carmine, S.Gaudenzio, S.Stefano, Motto Grizza, S.S. Trinità, Gaggiolo;
3. aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia);
4. aree sedi di impianti sportivi;
5. aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area, tra cui i luoghi a vincolo idrogeologico ed archeologico.

Tali aree sulle allegate planimetrie sono ricomprese nelle perimetrazioni di colore blu;

c) zone di attrazione: le aree individuate nelle allegate cartografie nelle perimetrazioni di colore verde.

La classificazione di aree di confine comunale come zone di attrazione dovrà essere oggetto di concertazione tra i comuni interessati;

d) zone neutre: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e di attrazione;

e) zone di vincolo (solo per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva): aree aventi le seguenti caratteristiche:

1. area definita "Centro Storico" come da piano regolatore generale (P.R.G.) e dei nuclei storici frazionali di Loreto, S.Giovanni, Fornaci, Bedisco, S.Eusebio, Carmine, S.Gaudenzio, S.Stefano, Motto Grizza, S.S. Trinità, Gaggiolo;

2. tutta la perimetrazione del Centro edificato, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

Tali aree sull'allegata planimetria relativa agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono ricomprese nelle perimetrazioni di colore arancione.

2. Sulle cartografie sopra citate, infine, sono riportati i dati relativi alla posizione degli impianti esistenti che vengono aggiornati a seguito di eventuali installazioni di nuovi impianti.

Art. 5

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

1. Negli ambiti territoriali sopra definiti si applica quanto segue:

a) aree sensibili e zone di vincolo, di cui all'art. 4 lettera a) e lettera e), è vietata, in osservanza al principio di cautela, l'installazione d'impianti. È, altresì, vietata l'installazione d'impianti sui singoli edifici monumentali per garantirne le valenze estetico-architettoniche. Il divieto d'installazione di impianti può essere derogato sui singoli edifici, ricadenti in aree sensibili, che per l'attività in essi svolta richiedono una puntuale copertura radioelettrica su richiesta del titolare dell'attività stessa;

b) zone di installazione condizionata, di cui all'art. 4 lettera b), devono essere prioritariamente individuati siti, all'interno dei piani di localizzazione, posti in aree di proprietà comunale. Sono tendenzialmente da escludere le aree individuate all'art. 4 lettera b) punti 1 e 2, in quanto si intende disciplinare secondo i criteri di minimizzazione all'esposizione della popolazione e di corretto insediamento ambientale e territoriale degli impianti ai sensi della legge 36/2001. In ogni caso le eventuali autorizzazioni debbono essere rilasciate previa verifica di conformità da parte del Nucleo Tecnico di Valutazione, di cui all'art. 11, di uno specifico progetto presentato da parte dei gestori o dei proprietari degli impianti contenente le modalità di installazione degli impianti e le relative soluzioni tecniche di minimizzazione dell'impatto visivo e di emissione di campi elettromagnetici;

c) zone di attrazione, di cui all'art. 4 lettera c), si applicano le procedure semplificate per l'installazione di impianti così come indicato all'art. 14;

d) zone neutre, di cui all'art. 4 lettera d), l'installazione di impianti non è soggetta a particolari limitazioni. Le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

2. È vietata l'installazione di nuovi impianti nelle aree che, in base alla "pericolosità geologica", ricadano nella Classe III, nonché nelle fasce A e B del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico approvato con D.P.C.M. 24.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 183 del 08.08.2001.

Art. 6

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE ED OBIETTIVI DI QUALITÀ'.

1. I limiti di esposizione ed i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine e gli obiettivi di qualità, sono quelli prescritti nell'art. 3 e nell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (vedi tabella allegato A).

Per le aree di installazione condizionata, di cui all'art. 4 lettera b), l'obiettivo di qualità a cui tendere è pari a ½ del valore in tabella, come definito nell'allegato B del D.M. 10 settembre 1998, n.381.

2. L'attività degli impianti oggetto del presente regolamento non deve comportare il superamento dei suddetti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati dagli impianti oggetto del presente regolamento, si assumono i suddetti valori di attenzione vigenti all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Tali valori devono essere mediati su di un'area

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, come da art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Art. 7

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. La localizzazione di nuovi impianti al di fuori delle aree di attrazione, di cui all'art. 4 lettera c), avviene perseguendo obiettivi di qualità, che da un lato minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici e dall'altro favoriscano l'inserimento ambientale.
2. Al fine del perseguimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nella valutazione del progetto di nuovo impianto o di modifica di un impianto, le stime effettuate da ARPA, secondo le modalità previste al punto 7 della Direttiva tecnica 16-757 della L.R. 19/04, dovranno considerare gli impianti già presenti alla loro massima potenza.
3. Nel caso in cui, dall'esame del progetto d'installazione di un nuovo impianto previsto entro metri 200 alle aree sensibili ARPA, su richiesta esplicita del Responsabile del Procedimento Autorizzativo, si verifichi un aumento dei livelli di campo elettrico, maggiore di 0,5 V/m rispetto ai livelli risultanti nella situazione preesistente, ne viene data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale provvede entro 15 giorni a convocare il Gestore al fine di verificare le possibili soluzioni alternative per la minimizzazione dell'esposizione nelle suddette aree/siti puntuali.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di minimizzazione di cui al precedente 1° comma, nell'ambito del territorio non urbanizzato risultante dagli strumenti urbanistici, possono essere collocate nuove s.r.b. o trasferite s.r.b. esistenti nelle aree private ricercando la posizione più lontana dalle abitazioni esistenti nell'ambito della stessa proprietà, compatibilmente con i problemi di accessibilità.

Inoltre l'Amministrazione Comunale adotta strumenti per la verifica della copertura radioelettrica delle stazioni radiobase per la telefonia mobile.

È, peraltro, da favorire la co-ubicazione di impianti fino ad un massimo di due al di fuori delle zone neutre e di attrazione, dove la co-ubicazione può riguardarne più di due impianti

Art. 8

MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO VISIVO

1. Per quanto riguarda i nuovi impianti, al fine di minimizzare l'impatto visivo, sussiste sul territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti su tralici destinati ad altre funzioni. Si dovrà optare per l'utilizzo di strutture snelle (es. pali in carbonio) prive di cestelli porta antenne in prossimità della sommità del palo. E' da favorire l'installazione di impianti con microcelle che riducono notevolmente l'esposizione ai campi magnetici e consentono di collocare manufatti di modeste dimensioni. In merito alle scelte cromatiche è facoltà dell'amministrazione valutare il corretto inserimento nell'ambiente con l'uso di colori neutri e di superfici non riflettenti. In merito al posizionamento dei centri radianti, questi devono essere posti a non meno di trenta metri d'altezza dal suolo, ad eccezione dell'utilizzo di tecnologie a bassa emissione elettromagnetica (es. microcelle).
2. La minimizzazione dell'impatto visivo deve essere perseguita da parte dei Gestori, adottando tutte le soluzioni e le tecnologie utili ad assicurare il mantenimento degli elementi architettonici, prospettici e paesaggistici, fermo restando che ciò non comporti aumento dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, si dovrà tener conto della specificità del contesto territoriale in cui devono essere realizzati gli impianti.
3. La co-ubicazione come prevista all'art. 7, sarà da intendersi obbligatoria, per motivazioni di carattere paesaggistico e di impatto visivo, qualora già esista nel raggio di metri 250 dall'area individuata dal gestore che richieda una nuova installazione, un altro impianto; tale distanza deve essere misurata sul piano orizzontale tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta-antenne onde

assicurare l'obiettivo di cui al comma precedente. Il Comune può subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'ottenimento di soluzioni che non interferiscano in maniera rilevante dal punto di vista dell'impatto visivo prodotto dall'impianto da installare.

Art. 9

DISPOSIZIONI DI CARATTERE EDILIZIO RIFERITE A STAZIONI RADIO BASE (SRB)

PER LA TELEFONIA MOBILE

Fermi restando i criteri di cui ai precedenti articoli, le strutture costituenti le SRB non sono sottoposte al rispetto delle norme che regolano i rapporti di distanze ed altezze per gli edifici in genere, fatte salve le seguenti condizioni:

- a) Per i fabbricati fuori terra oltre 1,50 metri, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici, la distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 5,00;
- b) Devono comunque essere rispettati i calibri e gli allargamenti stradali che fossero richiesti dal Comune, sulla base delle previsioni di P.R. G. o del Piano Opere Pubbliche e del Codice della Strada;
- c) L'altezza massima dei fabbricati di cui al punto 1) sarà di metri 3,00;
- d) Per evitare l'eccessiva concentrazione di manufatti di sostegno di SRB in aree ristrette, con conseguente compromissione dell'estetica degli ambiti urbani interessati, dovrà essere osservata una distanza minima tra gli stessi pari ad almeno 10 volte l'altezza del centro radiante posto a quota più elevata. La distanza dovrà essere misurata sul piano orizzontale, tra gli assi dei pali e/o dei manufatti porta antenne.

Art. 10

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIFERITE A STAZIONI RADIO BASE (SRB) PER LA TELEFONIA MOBILE.

Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo il richiedente dovrà sottoscrivere, per sé o per i suoi aventi causa, un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegna alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza ed al ripristino dello stato dei luoghi entro 3 mesi dalla data di eventuale scadenza della concessione ministeriale e/o nel caso in cui l'impianto venga autonomamente disattivato oppure nel caso in cui non vengano rinnovati i contratti o le convenzioni stipulati all'atto dell'installazione iniziale.

In caso di inadempimento il Comune potrà esercitare le conseguenti azioni sostitutive a spese del concessionario.

Ogni sito dove è installata una S.R.B. deve essere adeguatamente protetto e reso inaccessibile agli estranei.

Art. 11

NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE (NTV)

1. Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione delle problematiche inerenti la materia, ivi compresa la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale, viene istituito un Nucleo Tecnico di Valutazione degli impianti.
2. Il NTV è costituito da rappresentanti degli Uffici Comunali competenti, nominati con apposito provvedimento della Giunta Comunale; ne fanno parte:
 - Ufficio Ambiente ed Ecologia (Responsabile NTV);
 - S.U.A.P.;
 - Ufficio Urbanistica.

Al NTV potranno partecipare altre figure tecniche che il Responsabile del NTV ritenesse necessario coinvolgere, previa direttiva della Giunta Comunale.

3. Il NTV si riunisce almeno una volta all'anno per programmarne e valutare le installazioni e proporre aggiornamenti alle cartografie ed al Regolamento in oggetto. Il NTV relazione almeno una volta all'anno in merito al lavoro svolto alla competente Commissione Consiliare.

4. Il NTV, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti e di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree/siti di particolare attenzione, promuove incontri con i Gestori di reti della telefonia mobile, con l'eventuale presenza di ARPA e ASL, successivamente alla presentazione dei Programmi annuali, così come previsto dalla Legge Regionale 03/08/2004, n. 19 e di cui all'art. 17 del presente Regolamento. In tali incontri si concerteranno con i Gestori le condizioni per l'armonizzazione delle diverse reti.

Potranno, inoltre, essere organizzati con i Gestori altri incontri ove sulla base delle previsioni dei Programmi che verranno presentati dai Gestori entro il 31 dicembre di ciascun anno, si provvederà ad individuare soluzioni concertate, in particolare per quelle situazioni problematiche che venissero a manifestarsi anche in relazione a osservazioni pervenute alla Amministrazione Comunale.

Art. 12

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, L. R. 19/2005 e relative Direttive Tecniche di attuazione, ad eccezione delle procedure semplificate di cui all'art.14 del presente Regolamento.

Art. 13

COMPETENZA SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive viene attribuita la competenza di sportello locale ai sensi del D.Lgs. 259/2003.

In particolare competono allo Sportello:

- ricezione dell'istanza;
- trasmissione all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa), se già non effettuata dal gestore, e allo Sportello Unico per l'Edilizia della pratica per la parte di competenza;
- coordinamento, relativamente all'iter dell'istanza, della tempistica prevista dal D.P.R. 447/1998 e succ. mod. con il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 259/2003;
- rilascio del provvedimento finale, dove previsto, che deve intendersi di tipo ricognitivo, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e Sportello Unico per l'Edilizia rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale;
- verifica del termine di silenzio-assenso, con esclusivo riferimento ai pronunciamenti obbligatori Arpa relativamente al profilo igienico-sanitario e valutazione di incidenza del campo elettromagnetico e Sportello Unico per l'Edilizia rispetto alla conformità urbanistica e all'impatto ambientale.

Art. 14

PROCEDURE SEMPLIFICATE E CONDIZIONI AGEVOLATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Vengono previsti iter procedurali semplificati quali:

- a) utilizzo della DIA ai sensi dell'art. 87 comma 3 del d.lgs. 259/2003 anche per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20W;
- b) ritenendo formato il silenzio assenso di cui all'art. 87 comma 9 del d.lgs. 259/2003 rispettivamente :
 - entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W ed inferiore o uguale a 20W;

- entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore od uguale a 5W eventualmente compresi nel programma localizzativo dai gestori.

2. I suddetti iter procedurali potranno essere previsti nei seguenti casi:

- a) realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) realizzazione di impianti all'interno delle zone neutre qualora si richieda una sostituzione di impianti preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato da ARPA, diano luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- c) realizzazione, all'interno delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, delle seguenti tipologie di impianto con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W :

- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei Gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, o che propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, purchè con valori di emissione elettromagnetica inferiori a quelli dell'impianto preesistente. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;

- impianti microcellulari;

- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);

- utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

3. Non è comunque derogabile, anche per tutte le richieste soggette ad iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 15

SPESE PER ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni vengono fissate nelle cifre previste dall'art. 9 delle Direttive Tecniche relativa alla L.R. 19 /2004.

La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 è determinata nella misura del 90% delle tariffe ex DGR 16/757 del 05.09.05 a carico del gestore e/o del richiedente. Il Comune provvederà alla liquidazione di tali somme in favore dell'ARPA entro 60 gg. dalla relativa acquisizione.

Art. 16

PROVENTI DELLE LOCAZIONI DI AREE PUBBLICHE

I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti le emissioni elettromagnetiche, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.

Art. 17

PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI

La redazione del programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti avverrà secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 8, c. 1, L. R. 19/2005 e relative Direttive Tecniche di attuazione.

Art. 18

CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Viene istituito presso il l'ufficio SUAP del Comune il Catasto degli impianti. Tale Catasto verrà regolarmente aggiornato anche sulla base dei dati forniti dai Gestori.
2. Allo scopo di favorire l'accesso alle informazioni relative alla distribuzione degli impianti sul proprio territorio, le cartografie allegate vengono corredate con i dati identificativi degli stessi.
3. Alla cartografia di cui ai commi che precedono saranno allegati archivi informatici con tutti i dati tecnici e di gestione degli impianti.

Per permettere alla Regione, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto, il Comune, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera e) della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, trasmette copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA e al CORECOM.

Art. 19

MONITORAGGIO E MAPPATURA DEI LIVELLI DI CAMPO ELETTROMAGNETICO

Il Comune promuove campagne di monitoraggio e di mappatura dei livelli di campo elettromagnetico, presenti in corrispondenza degli edifici che possono risentire delle emissioni prodotte dagli impianti, partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Art. 20

VIGILANZA E CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R.n.19/04, il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti, unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.
3. Successivamente all'installazione dell'impianto, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettuerà periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi.
4. Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge, di cui all'articolo 22 del presente Regolamento.
Nel caso in cui l'ARPA rilevi, altresì, che i valori dichiarati di campi elettromagnetici dal Gestore siano superiori, si procederà al loro riallineamento ai valori dichiarati in fase di autorizzazione entro 48 ore dalla relativa comunicazione da parte del Comune.
5. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Provincia competente

Art. 21

PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/1997, relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei Gestori.
2. Il Comune organizza, in collaborazione con ARPA, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico e campagne d'informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti rientranti nel campo delle radiofrequenze e microonde.

Art. 22
SANZIONI

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, per le infrazioni contemplate all'art. 15 della L.36/01 si applicano le sanzioni previste da detto articolo. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Per le infrazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 5.000 € ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs N° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Chiunque installi o modifichi un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da 30.000 a 300.000 € e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004. Le suddette sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate.
4. La mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 10, comma 10, L.R. cit. secondo periodo, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 2.000 a 5.000 € irrogata ed introitata dal Comune.
5. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12 della Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 €, irrogata ed introitata dal Comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 23
NORME TRANSITORIE E FINALI

Lo Sportello Unico Attività Produttive comunica ai Gestori l'entrata in vigore del presente Regolamento. A seguito di tale comunicazione verranno istruite secondo le norme del nuovo regolamento tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore dello stesso, mentre quelle già in itinere saranno esaminate e determinate sulla base della disciplina previgente. Il presente Regolamento dovrà essere rivisitato entro quattro anni dalla sua entrata in vigore per aggiornare le indicazioni in rapporto alla evoluzione tecnologica delle reti e della modificazione della domanda di servizi da parte degli utenti.

Art. 24
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Questo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO A)

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-

OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Gli obiettivi di qualità sono definiti dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/mq)
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)-

Il presente Regolamento è stato approvato con Deliberazione del C.C. n.35 in data 05.06.2006